



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 24.9.2012
COM(2012) 522 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI**

**Prima relazione relativa all'applicazione degli articoli 13, 16 e 17 della
direttiva 2010/13/UE per il periodo 2009-2010**

**Promozione delle opere europee nei servizi di media audiovisivi programmati
o a richiesta**

{SWD(2012) 269 final}

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

Prima relazione relativa all'applicazione degli articoli 13, 16 e 17 della direttiva 2010/13/UE per il periodo 2009-2010

Promozione delle opere europee nei servizi di media audiovisivi programmati o a richiesta

I. INTRODUZIONE

La presente relazione, composta da due parti, è redatta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2010/13/UE (in appresso "la direttiva" o "la direttiva SMA")¹.

Si tratta della prima relazione della Commissione in merito all'applicazione dell'articolo 13, relativo alla promozione di opere europee presso i servizi a richiesta dell'UE, dall'adozione della direttiva sui servizi di media audiovisivi, e copre il periodo 2009-2010. A norma dell'articolo 13, la relazione si basa sui dati che dovevano essere trasmessi dagli Stati membri entro il dicembre 2011 e su uno studio indipendente che è stato condotto nel 2011² (in appresso "lo studio"). La prossima relazione in merito all'applicazione dell'articolo 13 è prevista entro quattro anni.

Il presente documento contiene inoltre una relazione in merito all'applicazione degli articoli 16 e 17³ della direttiva sui servizi di media audiovisivi, sulla promozione di opere europee e di produzioni indipendenti nei servizi televisivi dell'UE per il periodo 2009-2010. La presente relazione è biennale.

Diversamente dalle relazioni precedenti relative agli ex articoli 4 e 5 della direttiva 89/552/CE (direttiva "televisione senza frontiere")⁴ la presente relazione non riguarda i paesi del SEE⁵ a causa del ritardo nel recepire la direttiva SMA nell'*acquis* del SEE. Di conseguenza, questi paesi non sono stati invitati a presentare i loro dati per la presente relazione.

II RELAZIONI

¹ Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (direttiva sui servizi di media audiovisivi). La suddetta versione codificata sostituisce la direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE e dalla direttiva 2007/65/CE.

² Studio disponibile sul seguente sito web:

http://ec.europa.eu/avpolicy/info_centre/library/studies/index_en.htm#promot.

³ Ex articoli 4 e 5 della direttiva 89/552/CEE.

⁴ Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23).

⁵ Norvegia, Islanda, Liechtenstein.

1. RELAZIONE DELLA COMMISSIONE IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 13

1.1. Osservazioni generali

La revisione della direttiva 89/552/CEE in risposta alla convergenza di tutti i mezzi di comunicazione audiovisivi ha ampliato il suo campo di applicazione al fine di includere i servizi non lineari. La direttiva SMA stabilisce che i servizi a richiesta promuovono anche le opere europee e la diversità culturale. Come nel caso degli articoli 16 e 17, l'articolo 13 è inteso a conseguire un obiettivo sia economico, sia culturale, allo scopo di rafforzare l'industria audiovisiva europea. Gli Stati membri assicurano che i servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla loro giurisdizione promuovano, ove possibile e con i mezzi adeguati, la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse. Data la natura recentissima e specifica dei servizi a richiesta, l'articolo 13 è flessibile per quanto riguarda i metodi da utilizzare nel promuovere le opere europee. L'articolo 13, paragrafo 1, cita esempi di strumenti per tale promozione: il contributo finanziario che tali servizi apportano alla produzione di opere europee e all'acquisizione di diritti sulle stesse o la percentuale e/o il rilievo delle opere europee nel catalogo dei programmi offerti dai prestatori di servizi.

La promozione e l'accessibilità della programmazione europea sono tra i temi trattati nel contesto dell'emergenza dei dispositivi collegati e del fenomeno di convergenza. Già da alcuni anni esistono contenuti audiovisivi distribuiti e consumati via internet. Può trattarsi anche di contenuti che raggiungono i telespettatori al di fuori dell'influenza degli operatori via cavo, i prestatori di servizi internet, o le emittenti. Con l'emergere dei televisori e dei decoder che offrono una connettività ad internet e l'uso crescente di tablet e smartphone, la convergenza fa parte sempre più della realtà quotidiana.

1.1.1. L'articolo 13 nel contesto del settore a richiesta

Durante il periodo di riferimento il livello di sviluppo del mercato dei servizi a richiesta non è stato omogeneo nell'UE.

Secondo lo studio summenzionato, il numero di servizi a richiesta è stato stimato a 435 nel 2009⁶. Oltre un quarto di essi erano i servizi di catch-up TV e il principale sistema di diffusione era internet, seguito dalla televisione via internet. Nel 2009 la Francia possedeva il maggior numero di servizi a richiesta disponibili (73 servizi) ed era seguita dal Regno Unito (66) e dalla Germania (47). Nella maggior parte degli Stati membri il numero dei servizi a richiesta era tra 10 e 20. La maggior parte di essi erano disponibili gratuitamente, senza alcun abbonamento. Essi erano generalmente finanziati tramite la pubblicità o i fondi pubblici.

Come di seguito spiegato ai punti 1.1.2., non tutte le relazioni nazionali presentavano informazioni sui servizi a richiesta. Le 14 relazioni nazionali recanti i dati rivelano uno sviluppo del mercato assai differenziato. Nel 2010 cinque Stati membri⁷ hanno segnalato un

⁶ Tale cifra comprende l'UE-30, compresi gli altri paesi del SEE.

⁷ Belgio (comunità fiamminga), Repubblica ceca, Danimarca, Slovacchia e Regno Unito.

numero totale di servizi a richiesta superiore a 10. Il numero più alto era presente nel Regno Unito (82) e in Slovacchia (36), il più basso in Irlanda e Spagna (3), nella Comunità francese del Belgio (2) e in Austria (1). Cipro non disponeva di servizi a richiesta.

Inoltre la ripartizione dei servizi a richiesta⁸ varia notevolmente da uno Stato membro all'altro ed è difficile individuare una tendenza per quanto riguarda la tipologia di servizio: sei Stati membri⁹ hanno segnalato una maggioranza di servizi di VOD, generalmente con accesso condizionato; altri sei¹⁰ hanno segnalato una maggioranza di servizi di catch-up-TV liberamente accessibili, uno¹¹ ha segnalato una combinazione di servizi catch up e servizi misti accessibili gratuitamente, e un altro¹² ha segnalato una maggioranza di servizi misti.

Lo studio e le relazioni nazionali rivelano alcune differenze riguardo al numero di servizi a richiesta in alcuni Stati membri. Ciò potrebbe derivare da divergenze in relazione all'interpretazione della natura dei servizi da prendere in considerazione. Secondo la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera g), della direttiva SMA, i servizi che offrono contenuti audiovisivi solo come elemento collaterale non devono essere dichiarati. Per contro i servizi di catch up TV costituiscono servizi a richiesta e devono essere comunicati, a meno che i programmi offerti non siano esattamente identici a quelli trasmessi dalla televisione¹³. Sebbene la formulazione dell'articolo 13 non faccia specifico riferimento al tipo di contenuti offerti dai servizi a richiesta, lo scopo di tale articolo è lo stesso degli articoli 16 e 17 della direttiva SMA. Pertanto, i servizi a richiesta che offrono esclusivamente notizie, eventi sportivi, giochi o comunicazioni commerciali devono essere esclusi dalle relazioni nazionali relative all'applicazione dell'articolo 13. Allo stesso modo la percentuale di opere europee, se del caso, dovrebbe, in linea di principio, essere calcolata come la percentuale delle ore di diffusione qualificanti¹⁴.

1.1.2. Metodologia applicata dalla Commissione

Lo studio del 2011 mirava ad analizzare la situazione attuale per quanto riguarda l'attuazione dell'articolo 13 negli Stati membri dell'UE alla fine del 2010 nonché il contenuto dei servizi non lineari dell'UE. Si proponeva inoltre di fornire alla Commissione le informazioni necessarie per la creazione di indicatori di efficienza per l'applicazione dell'articolo 13.

A partire da tre esempi di promozione delle opere europee diffuse da servizi non lineari di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva lo studio ha esaminato le varie modalità di controllo e la loro fattibilità.

⁸ Il questionario inviato dalla Commissione agli Stati membri distingueva tra servizi di catch-up TV, VOD e servizi misti (VOD/catch up).

⁹ Belgio (97,7%), Bulgaria (100%), Danimarca (100%), Spagna (75%), Lussemburgo (80%) e Portogallo (55,6%).

¹⁰ Repubblica ceca (86%), Irlanda (100%), Grecia (76,9%), Austria (100%), Romania (100%) e Slovacchia (58,3%).

¹¹ Finlandia.

¹² Svezia.

¹³ Cfr. considerando 27 della direttiva SMA.

¹⁴ Escluse notizie, eventi sportivi, giochi e comunicazioni commerciali.

Su tale base la Commissione ha individuato una serie di indicatori che sono stati definiti nei questionari inviati alle autorità nazionali. Per quanto riguarda in particolare il rilievo dato alle opere, erano citate diverse opzioni: descrizione delle opere relative al paese di origine, il browser di origine, strumenti di raccomandazione delle opere europee, sezioni del servizio dedicate alle opere europee, trailer in favore della promozione delle opere europee o promozioni delle opere europee. Nelle relazioni future sarà forse necessario perfezionare tali indicatori.

1.1.3. Modalità di attuazione e controllo da parte degli Stati membri

a) Situazione attuale delle normative nazionali

Risultati dello studio sull'applicazione dell'articolo 13

Alla fine del 2010, 14 Stati membri avevano riprodotto il testo della direttiva SMA senza imporre obblighi concreti relativi ai prestatori di servizi a richiesta. In alcuni casi il potere di specificare successivamente i metodi appropriati per la promozione delle opere europee è lasciato alle autorità nazionali di regolamentazione.

Per quanto riguarda il controllo, lo studio rivela che la maggior parte degli Stati membri si basa sulle informazioni trasmesse dai prestatori di servizi a richiesta senza alcuna verifica. Un controllo indipendente è stato effettuato solo in due Stati membri e altri quattro hanno verificato le informazioni comunicate dai prestatori di servizi a richiesta.

Relazioni nazionali

Nove relazioni nazionali non contenevano informazioni a causa del recepimento tardivo della direttiva SMA o del ritardo di esecuzione della legislazione nazionale che recepisce la direttiva. Cinque Stati membri hanno segnalato l'assenza di servizi a richiesta registrati¹⁵ o riconosciuti¹⁶ durante il periodo di riferimento.

Tra gli Stati membri che hanno attuato la direttiva (ossia che hanno imposto l'obbligo di promuovere le opere europee nei servizi a richiesta)¹⁷, solo sei relazioni hanno indicato che la loro legislazione prevede misure specifiche concrete.

Queste misure variano da uno Stato membro all'altro: nella Repubblica ceca, Spagna, Italia e Austria, i servizi a richiesta sono soggetti all'obbligo di riservare una parte dei loro cataloghi

¹⁵ Estonia, Lettonia, Lituania e Ungheria.

¹⁶ 23 servizi sono stati dichiarati alla fine del 2010 nei Paesi Bassi ma l'autorità competente per i mezzi di comunicazione non aveva ancora definito i criteri per decidere se devono essere classificati come servizi di media audiovisivi a richiesta – cfr. il documento di lavoro dei servizi della Commissione – parte I – sezione 2.

¹⁷ Della Comunità francese del Belgio, della Bulgaria, della Repubblica ceca, della Spagna, dell'Italia (non ancora in esecuzione nel 2010) e dell'Austria. Due Stati membri non sono stati inclusi nell'elenco: la Lettonia, in cui la legislazione impone l'obbligo di produrre opere europee, ma non specifica alcuna percentuale concreta e l'Ungheria, in cui la normativa stabilisce una percentuale unicamente per i lavori ungheresi (tale disposizione è stata nel frattempo modificata).

ad opere europee (rispettivamente il 10%, 30%, 20% e 50%¹⁸). L'obbligo di contribuire al finanziamento di opere europee è stato riportato dalla Comunità francese del Belgio, dalla Repubblica ceca, dalla Spagna e all'Italia (rispettivamente fino al 2,2% e minimo dell'1% e del 5% del loro fatturato)¹⁹. L'obbligo di conferire rilievo nei cataloghi alle opere europee si trova nella legislazione della Comunità francese del Belgio, della Bulgaria e dell'Austria (per i servizi a richiesta). Le modalità per conseguire tale fine includono in particolare inserzioni pubblicitarie, pagine web separate, articoli su riviste e programmi promozionali nonché una corretta identificazione delle opere europee o l'indicazione del paese di origine.

b) Metodi di controllo delle autorità nazionali

Malgrado un numero limitato di relazioni nazionali presentasse informazioni su tale aspetto, i dati relativi all'applicazione dell'articolo 13 sono stati per lo più raccolti dalle autorità nazionali direttamente dai prestatori di servizi a richiesta.

Alcuni Stati membri hanno formulato osservazioni sul modo in cui hanno sensibilizzato o intendono sensibilizzare i prestatori di servizi a richiesta riguardo alla necessità di registrarsi e/o di conformarsi all'obbligo di cui all'articolo 13²⁰. L'autorità di regolamentazione francese CSA ha fornito informazioni riguardo ai controlli a campione in relazione alla quota di opere europee nei cataloghi. In Belgio (Comunità francese) dove è stato definito un obbligo generale di conferire rilievo a tale aspetto, sono state fornite informazioni interessanti e dettagliate in merito al controllo eseguito dall'autorità di regolamentazione sulla percentuale di "eventi promozionali" dedicati alle opere europee nei servizi a richiesta²¹.

La Commissione sottolinea l'importanza di effettuare un controllo efficace al fine di garantire una corretta applicazione dell'articolo 13. Sebbene la direttiva SMA non contenga alcun obbligo di istituire sistemi di controllo concreti, la Commissione invita le autorità nazionali che non l'hanno ancora fatto, a creare sistemi che permettano di verificare i dati forniti dai prestatori di servizi a richiesta.

1.2. Applicazione dell'articolo 13 – Servizi di media audiovisivi a richiesta

Risultati dello studio²²

La percentuale di opere europee diffusa dai servizi di catch up TV era molto più elevata (96,2% del totale delle ore) rispetto alla percentuale offerta dai servizi VoD (che rappresentavano soltanto il 45,1% del totale delle ore). I cataloghi dei servizi di catch up sono strettamente connessi ai contenuti trasmessi da parte dei servizi televisivi. Le opere europee disponevano di una percentuale decisamente maggiore nei cataloghi offerti dalle

¹⁸ Solo per servizi a richiesta pubblici in Austria.

¹⁹ Nella Repubblica ceca e in Italia il contributo finanziario costituisce un'alternativa all'obbligo di offrire una percentuale specifica alle opere europee nei cataloghi.

²⁰ In particolare la Repubblica ceca, la Lettonia, i Paesi Bassi e la Svezia.

²¹ Cfr. osservazioni sull'applicazione dell'articolo 13 nella Comunità francese del Belgio – documento di lavoro dei servizi della Commissione – parte I – sezione 2.

²² Per motivi tecnici il controllo è stato effettuato nella prima metà del 2011.

emittenti (81,1% delle ore) rispetto agli indipendenti (46,7% delle ore) e agli operatori di telecomunicazioni (31,2%). Esse avevano anche un rilievo molto significativo nei cataloghi offerti dai servizi pubblici (99,1% delle ore) rispetto a quelli commerciali (55,8% delle ore). I servizi con la minor percentuale di opere europee sono stati generalmente i nuovi operatori²³ (10-20%). Le percentuali di opere europee in termini di “ore ammissibili”²⁴ (64,5%) erano vicine a quelle previste per i cataloghi nel loro complesso (65,1%).

Relazioni nazionali

I dati forniti dalle relazioni nazionali sono incompleti e non abbastanza rappresentativi per trarre conclusioni affidabili circa l'applicazione dell'articolo 13.

Nonostante la mancanza di obblighi specifici stabiliti nella legislazione nazionale di alcuni paesi, 14 relazioni nazionali hanno fornito alcuni dati – in diversa misura – sulle modalità della promozione delle opere europee messa in pratica dai prestatori di servizi a richiesta. Tali relazioni indicavano un'elevata percentuale di opere europee nei cataloghi. Le medie variavano dal 40% (Spagna²⁵), all'88,9% (Danimarca) nel 2009 e dal 36,4% (Portogallo) al 100% (Austria²⁶) nel 2010. A causa del numero ridotto di relazioni e del numero molto ridotto di servizi a richiesta (due o tre) registrati in alcuni Stati membri, il calcolo della media dell'UE non avrebbe alcun significato. Nemmeno il confronto tra le percentuali registrate del consumo di opere europee e dell'offerta di opere europee consente di trarre conclusioni affidabili. Cinque Stati membri²⁷ hanno inoltre segnalato contributi finanziari a produzioni europee e sei relazioni nazionali²⁸ hanno indicato l'uso di alcuni strumenti di promozione²⁹.

La Commissione si congratula per la presenza di una percentuale relativamente elevata di opere europee nei servizi a richiesta.

2. PARERE DELLA COMMISSIONE SULL'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 16 E 17

2.1. Osservazioni generali

2.1.1. Gli articoli 16 e 17 nel contesto del paesaggio audiovisivo europeo

Il mercato europeo dell'audiovisivo ha continuato a crescere costantemente durante il periodo 2009-2010. Le cifre indicano una tendenza verso una crescita accelerata dei canali. Secondo l'Osservatorio audiovisivo europeo nel dicembre 2010 risultavano 7 622 canali televisivi nell'UE-27, dei quali 3 126 erano canali locali, rispetto a 6 067 nel 2008. Ciò rappresenta un aumento del 25,6%, superiore a quello registrato tra il 2006 e il 2008.

²³ iTunes di Apple, Lovefilm in Germania e Blinkbox nel Regno Unito, fra gli altri.

²⁴ Cfr. nota 14.

²⁵ Questa cifra corrisponde all'unico servizio dichiarato nel 2009.

²⁶ Questa cifra corrisponde all'unico servizio di catch-up TV registrato nel 2010.

²⁷ Comunità francese del Belgio, Bulgaria, Grecia, Spagna e Svezia.

²⁸ Comunità francese del Belgio, Bulgaria, Grecia, Spagna, Romania e Svezia.

²⁹ Cfr. il documento di lavoro dei servizi della Commissione – parte I – sezione 2.

Durante lo stesso periodo, si è registrata una diminuzione del numero totale dei canali considerati³⁰ rispetto al periodo precedente: il loro numero è passato da 1 679 nel 2008 a 1 313 nel 2009 e a 1 390 nel 2010 per le opere europee³¹ a causa di una modifica della metodologia che consente l'esenzione dei canali piccoli e piccolissimi dall'obbligo di trasmettere una relazione, come spiegato nel paragrafo 2.1.2.1. in appresso. Tuttavia, se viene utilizzata la metodologia della relazione precedente, – ossia se si tiene conto dei canali esentati dall'obbligo di relazione – le cifre rivelano che il numero di canali considerati è aumentato del 21,8% tra il 2008 (1 679) e il 2010 (2 045), con un tasso di crescita leggermente inferiore a quello registrato sul mercato.

2.1.2. Modalità di attuazione e controllo da parte degli Stati membri

2.1.2.1. Modifiche della metodologia

Considerato l'emergere di un elevato numero di canali con un indice di ascolto molto basso (inferiore allo 0,3%), è stato deciso di dare loro la possibilità di chiedere un'esenzione individuale dal loro obbligo di presentare relazioni in conformità agli articoli 16 e 17. Le condizioni dettagliate per la concessione di tali esenzioni sono indicate negli "Orientamenti riveduti per seguire l'applicazione degli articoli 16 e 17 della direttiva sui servizi di media audiovisivi", che sarà riveduta dopo la loro prima attuazione completa prevista per il 2014³².

Nel complesso, il numero di relazioni nazionali che forniscono dati per tutti i canali interessati è aumentato rispetto al periodo precedente. Quindici relazioni su ventisette hanno fornito dati statistici sulle opere europee per tutti i canali nel 2009 e 2010 (12 e 11 rispettivamente nel 2007 e nel 2008). Per le produzioni indipendenti, 14 e 15 relazioni nazionali hanno fornito i dati per tutti i canali rispettivamente nel 2009 e nel 2010 (11 nel 2007 e nel 2008). La Commissione accoglie con favore questa tendenza che rivela un controllo più efficiente da parte delle autorità nazionali di regolamentazione. Tuttavia questo può essere spiegato anche, almeno in parte, dall'esenzione dei canali molto piccoli dall'obbligo di comunicazione in quanto questi canali normalmente incontrano molte difficoltà nel fornire dati statistici.

2.1.2.2. Controllo

Come indicato nelle relazioni precedenti, non esiste una metodologia uniforme per i controlli nell'UE. A Cipro ai sensi della normativa l'autorità competente potrebbe controllare unicamente i canali che trasmettono tramite la tecnologia analogica durante il periodo di

³⁰ Canali "considerati": numero totale dei canali identificati meno il numero di canali non operativi e il numero di canali esenti dall'obbligo di relazione (cfr. paragrafo 2.1.2.1.) e di canali esentati (a causa della natura dei programmi) o dei canali esclusi (a causa di eccezioni previste dalla legislazione) – cfr. Indicatore 1 nel documento di lavoro dei servizi della Commissione – parte II – allegato 1.

³¹ Per opere indipendenti il numero di canali considerati è passato da 1 585 nel 2007 a 1 311 nel 2009 e a 1 387 nel 2010.

³² http://ec.europa.eu/avpolicy/docs/reg/tvwf/eu_works/guidelines_2011_en.pdf.

riferimento³³. La Grecia e la Slovenia hanno comunicato difficoltà nella raccolta dei dati provenienti da tutti i canali³⁴.

In compenso sono stati registrati miglioramenti in tre Stati membri. L'autorità di regolamentazione slovena ha iniziato a verificare i dati trasmessi da alcune emittenti. Anche l'inclusione di dati relativi ai canali pubblici regionali nella relazione della Germania deve essere considerata come un miglioramento nei controlli. In Svezia gli sforzi delle autorità di controllo per aumentare la consapevolezza dell'importanza di una corretta attuazione degli articoli 16 e 17 sembrano aver dato frutto, poiché la percentuale di opere europee, che era inferiore alla percentuale richiesta nel periodo precedente, ha superato la soglia del 50% nel 2009 e nel 2010.

Tuttavia, vi sono ancora margini di miglioramento. La Commissione ribadisce l'importanza del controllo per garantire la corretta applicazione degli articoli 16 e 17. Sebbene la direttiva SMA non contenga alcun obbligo di istituire sistemi di controllo concreti, la Commissione invita le autorità nazionali che non l'hanno ancora fatto a creare sistemi che permettano di verificare i dati forniti dalle emittenti.

2.2. Applicazione dell'articolo 16 – percentuale maggioritaria di opere europee

Il tempo medio di trasmissione dedicato alle opere europee da parte di tutti i canali considerati nell'UE-27 era di 63,8% nel 2009 e di 64,3% nel 2010³⁵. Le cifre mostrano una **tendenza al rialzo**, come indicato nella tabella qui di seguito **che compensa parzialmente il calo registrato tra il 2006 e il 2007**.

2009-2010: aumento di 0,5 punti in percentuale

2007-2010: aumento di 1,7 punti in percentuale

Dal 2007 al 2010 l'aumento è stato più marcato nei “nuovi Stati membri”³⁶.

UE-15: diminuzione di 1,7 punti in percentuale (65,8% nel 2007, 64,1% nel 2010)

UE-12: aumento di 5,9 punti in percentuale (58,7% nel 2007, 64,6% nel 2010)

³³ La situazione è cambiata il 1° luglio 2011.

³⁴ Cfr. le osservazioni della Grecia e della Slovenia nel documento di lavoro dei servizi della Commissione – parte II – sezione 3.

³⁵ Le cifre fornite a livello UE sono il risultato della media matematica di tutte le medie nazionali calcolata in base ai dati statistici trasmessi dagli Stati membri. I valori non sono stati ponderati, visto che non tutti i parametri necessari per la ponderazione non sono disponibili per tutti i canali.

³⁶ Gli Stati membri che hanno aderito all'UE nel 2004 e nel 2007 (UE-12). L'UE-15 comprende gli Stati membri che hanno aderito all'UE in una fase precedente (fino al 1995).

La Commissione accoglie con favore i progressi registrati dai paesi dell'UE-12 che hanno permesso loro di oltrepassare leggermente il livello conseguito dai paesi dell'UE-15.

A livello degli Stati membri, il tempo di trasmissione medio dedicato ad opere europee durante il periodo di riferimento ha oscillato tra il 44% (Irlanda) e l'83% (Ungheria) nel 2009 e tra il 47,4% (Slovenia e Regno Unito) e l'81% (Ungheria) nel 2010. Nel corso dello stesso periodo, la tendenza è risultata positiva in 12 Stati membri, negativa in 12 e stabile in tre.

Le tendenze del tempo di trasmissione riservato ad opere europee nel periodo 2007-2010 in ciascuno Stato membro sono state riprodotte nei grafici³⁷.

La norma in materia di promozione delle opere europee nei servizi lineari è, nel complesso, applicata correttamente anche se ha un effetto limitato sulla distribuzione di programmi in tutta l'UE in quanto non consente di garantire la distribuzione di opere europee non nazionali. Le opere europee non nazionali costituiscono fino all'8,1% del totale delle ore ammissibili di trasmissione, mentre molte opere non europee sono americane³⁸. Alcune opere audiovisive di successo come *Borgen* o la coproduzione *Borgia* (in italiano *I Borgia*) hanno attraversato le frontiere nazionali ma si tratta di un numero di casi ancora limitato. È di fondamentale importanza produrre opere europee che attraggano un pubblico al di là delle frontiere. Ciò può essere realizzato, ad esempio, attraverso coproduzioni che esercitino una forte attrattiva su un ampio pubblico europeo.

I tassi medi di conformità dell'UE in materia di opere europee sono rimasti piuttosto stabili durante il periodo in esame, ma hanno registrato un notevole aumento nel periodo 2007-2010, passando dal 59,6% al 69,6% con una notevole crescita nell'UE-15 (11,3%).

Vale la pena di notare che i tassi di conformità riflettono non tanto il conseguimento da parte dei canali per quanto riguarda la percentuale di opere europee, ma anche il livello di dati comunicati/non comunicati. Il miglioramento registrato durante il periodo di riferimento relativamente ai dati comunicati (cfr. il paragrafo 2.1.2.1.) ha contribuito a migliorare i tassi di conformità.

Tre Stati membri³⁹ hanno incontrato difficoltà a raggiungere la percentuale richiesta di opere europee per l'intero periodo di riferimento. Contemporaneamente due Stati membri che hanno registrato medie al di sotto del 50% durante il periodo precedente sono stati in grado di raggiungere la percentuale richiesta di opere europee nel 2010⁴⁰. La Commissione invita gli Stati membri interessati a sostenere gli sforzi dei canali soggetti alla loro giurisdizione per migliorare o mantenere le loro prestazioni nel corso dei prossimi anni.

2.3. Applicazione dell'articolo 17 della direttiva SMA – opere europee realizzate da produttori indipendenti (produzioni indipendenti) e opere recenti

³⁷ Cfr. il documento di lavoro dei servizi della Commissione – parte II – sezione 2.

³⁸ Lo studio – cfr. nota 2.

³⁹ L'Irlanda, la Slovenia e il Regno Unito.

⁴⁰ Cipro e Svezia.

La percentuale media nell'UE riservata alle **produzioni indipendenti** da parte di tutti i canali considerati in tutti gli Stati membri è stata del 34,1% nel 2009 e del 33,8% nel 2010, con una leggera diminuzione durante il periodo di riferimento.

2009-2010: diminuzione di 0,3 punti in percentuale (34,1% nel 2009, 33,8% nel 2010)

2007-2010: diminuzione di 1,5 punti in percentuale (35,3% nel 2007, 33,8% nel 2010)

Questa tendenza al ribasso è già stata rilevata nella nona relazione⁴¹. Gli Stati membri sono pertanto invitati a riflettere sulla possibilità di invertire tale tendenza.

A livello di Stati membri, la percentuale media del tempo di trasmissione dedicato alle produzioni indipendenti variava dal 14,5% (Slovenia) al 59,7% (Belgio) nel 2009 e dal 14,8% (Italia) al 61,7% (Belgio) nel 2010. Come nel precedente periodo di riferimento tutti gli Stati membri hanno raggiunto la percentuale del 10% di produzioni indipendenti. 21 Stati membri nel 2009 e 19 nel 2010 avevano risultati superiori al 25% del tempo totale di diffusione riservato alle produzioni indipendenti.

L'UE-12 ha quasi raggiunto l'UE-15:

UE-15: diminuzione di 4 punti in percentuale (38,5% nel 2007, 34,5% nel 2010)

UE-12: aumento di 1,7 punti in percentuale (31,2% nel 2007, 32,9% nel 2010)

Sebbene l'UE-12 avesse registrato un andamento migliore rispetto all'UE-15, la percentuale di produzioni indipendenti raggiunta nel 2010 è inferiore rispetto a quella conseguita dall'UE-15.

I tassi medi di conformità dell'UE per quanto riguarda le opere indipendenti seguono una tendenza analoga a quella delle opere europee, con un modesto aumento nel corso del periodo di relazione e uno considerevole nel periodo 2007-2010 (11,5 punti di percentuale), in particolare nell'UE-15 (15,4%).

Per quanto riguarda **le opere europee recenti di produttori indipendenti** (opere recenti⁴²), le cifre medie dell'UE mostrano una tendenza al ribasso:

2009-2010: diminuzione di 0,3 punti in percentuale (62,1% nel 2009, 61,8% nel 2010)

⁴¹ Nona comunicazione relativa all'applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 89/552/CEE, quale modificata dalla direttiva 97/36/CE e dalla direttiva 2007/65/CE, per il periodo 2007-2008 disponibile sul sito: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0450:IT:NOT>.

⁴² Vale a dire, opere trasmesse entro cinque anni dalla loro produzione.

2007-2010: diminuzione di 1,2 punti in percentuale (63% nel 2007, 61,8% nel 2010)

Nel considerare i due diversi gruppi di Stati membri⁴³, le conclusioni per il periodo 2007-2010 sono le seguenti:

UE-15: aumento di 0,6 punti in percentuale (65,4% nel 2007, 66% nel 2010)

UE-12: diminuzione di 4 punti in percentuale (60% nel 2007, 56% nel 2010)

Anche se nel complesso i risultati sono soddisfacenti per quanto riguarda le opere recenti, la Commissione incoraggia gli Stati membri, in particolare i paesi dell'UE-12, ad adoperarsi per promuovere la trasmissione di opere indipendenti recenti nei rispettivi paesi.

3. CONCLUSIONI

Questa prima relazione non fornisce dati sufficienti per trarre conclusioni sulla promozione delle opere europee da parte dei prestatori di servizi a richiesta (articolo 13). Il recepimento tardivo della direttiva negli Stati membri e uno sviluppo non uniforme dei mercati dei servizi a richiesta rende difficili gli eventuali esami e confronti. Il modo in cui l'articolo 13 è stato recepito varia da uno Stato membro all'altro. In alcuni paesi la normativa impone specifici strumenti per la promozione delle opere europee, mentre in altri non sono state specificate misure concrete da applicare per i prestatori di servizi a richiesta. A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, la Commissione prenderà in considerazione gli sviluppi della tecnologia, e analizzerà tali questioni nel contesto dell'emergenza dei dispositivi connessi e del fenomeno di convergenza. La Commissione avvierà presto delle discussioni con gli Stati membri sui modi più adeguati per l'attuazione dell'articolo 13.

Per quanto concerne l'articolo 16 della direttiva, i dati forniti dagli Stati membri hanno dimostrato che i risultati globali sono migliorati durante il periodo di riferimento. La media del 64,3% di opere europee raggiunta nel 2010 (una percentuale ben al di sopra di quella fissata nell'articolo 16) è dovuta generalmente ad una corretta applicazione di tale disposizione in tutta l'UE. Tuttavia, la maggior parte delle opere europee sul mercato interno consistono in opere nazionali. Gli Stati membri sono invitati a controllare attentamente i risultati di tutti i canali soggetti alla loro giurisdizione e a incoraggiare i canali non conformi a conseguire la percentuale richiesta di opere europee.

Nel 2010, con una media del 33,8%, i requisiti di cui all'articolo 17 sono stati ampiamente rispettati per quanto riguarda la trasmissione di produzioni indipendenti. Tuttavia, i risultati hanno mostrato una tendenza decrescente rispetto al livello del 2007 per le opere indipendenti e recenti. Sebbene l'UE-12 avesse raggiunto risultati migliori per quanto riguarda le produzioni indipendenti rispetto all'UE-15, tutti gli Stati membri sono invitati a monitorare

⁴³ Cfr. nota 36.

l'applicazione dell'articolo 17 da parte delle emittenti televisive e ad incoraggiare gli sforzi diretti ad assicurare la trasmissione di una più elevata percentuale di produzioni europee indipendenti e di opere recenti. Un aumento del loro rapporto aiuterà a sostenere e rafforzare il settore UE della produzione indipendente, nonché a favorire l'occupazione in tale settore.

La Commissione invita gli Stati membri a tener conto della scarsa circolazione delle opere europee non nazionali e ad affrontare la problematica, ove possibile.

Evoluzione dei principali indicatori nel periodo 2007-2010 (livello UE-27)

